

CONVENZIONE DI SEGRETERIA

TRA I COMUNI DI PARELLA, COLLERETTO GIACOSA, LESSOLO E STRAMBINELLO PER L'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di Parella C.F. 01783820010 (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, _____, il Comune di Colletterto Giacosa C.F. 01844710010 (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, _____, il Comune di Lessolo C.F. 84002870016 (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, _____, il Comune di Strambinello C.F. 01763870019 (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* _____, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale di Parella con delibera di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di Colletterto Giacosa con delibera di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di Lessolo con delibera di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di Strambinello con delibera di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso di stipulare la convenzione di segreteria per l'Ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 98, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, D.P.R. del 4.12.1997, n. 465.

ART. 1 – OGGETTO E FINE

I Comuni di **Parella, Colletterto Giacosa, Lessolo e Strambinello (Classe 4[^])** stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato e in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

La presente **convenzione** appartiene alla **classe 4[^]** (popolazione inferiore ai 3000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART. 2 – COMUNE CAPO-CONVENZIONE

Il Comune capo-convenzione per la gestione del servizio in oggetto è il Comune di PARELLA, nel quale viene fissata la sede del servizio dell'Ufficio di Segretario Comunale convenzionato.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La durata della presente convenzione viene stabilita in anni 5 (cinque) con decorrenza dalla presa in servizio del Segretario incaricato. Al termine del succitato periodo, gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo assunto dai rispettivi Consigli comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime o a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare e il Segretario comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario comunale nel Comune capo-convenzione.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente ai cinque anni esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a) recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 60 giorni calcolati dalla data di ricezione della notifica di manifestazione di volontà di recesso all'amministrazione interessata;
- b) concorde volontà dei Comuni convenzionati, espressa mediante assunzione di atto deliberativo adottato dai rispettivi Consigli comunali.

ART. 4 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di PARELLA, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei Comuni di COLLERETTO GIACOSA, LESSOLO e STRAMBINELLO. In mancanza di formale atto di dissenso, si presuppone l'intesa.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il Segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capo-convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Parella, sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga in uno degli altri Comuni convenzionati, gli adempimenti previsti dall'art. 15, co. 5, D.P.R. n. 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 60 (sessanta) giorni, al Sindaco del Comune sede di convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'ex Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 – ORARIO DI LAVORO - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Il Segretario comunale assicurerà la propria presenza in servizio e organizzerà il proprio tempo di lavoro nei Comuni convenzionati, d'intesa con i Sindaci, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi affidati alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare (art. 19 del CCNL), tenendo conto, per quanto possibile, del riparto percentuale di divisione della spesa per il Segretario.

ART. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico e il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della Segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Parella, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare, nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Previo decreto di attribuzione delle specifiche responsabilità da parte del Sindaco di ciascun Ente, il Comune capo-convenzione provvederà direttamente alla corresponsione della maggiorazione della retribuzione, nell'ambito della somma spettante mensilmente al Segretario e a richiedere il rimborso unitamente agli altri emolumenti ai singoli Comuni convenzionati, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei singoli comuni.

Resta a carico dei singoli Comuni convenzionati la corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.05.2001 e dei diritti di segreteria, ove spettanti, per l'attività di rogito di cui agli art. 97, co. 4, lett. c), D.Lgs. n. 267/2000.

Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune, il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale saranno ripartite di massima tenendo conto delle modalità di cui al successivo articolo, salvo che si tratti di corsi che rispondano nei fini a caratteristiche specifiche del singolo Comune.

Sono ripartiti tra i Comuni convenzionati gli oneri relativi alla riduzione dei trasferimenti erariali relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di mobilità ex Ages di cui all'art. 7, co. 31-sexies, D.L. n. 78/2010.

ART. 8 – ONERI FINANZIARI – OBBLIGHI – GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7, comma 3, saranno ripartite come segue:

- a) 29,42% a carico del Comune di Parella;
- b) 27,78% a carico del Comune di Colleretto Giacosa;
- c) 25,00% a carico del Comune di Lessolo;
- d) 17,80% a carico del Comune di Strambinello.

I Comuni convenzionati di Colletterto Giacosa, Lessolo e Strambinello dovranno corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali:

- la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
- la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
- la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune capo-convenzione, entro la fine di febbraio di ciascun anno.

In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali dimora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune capo-convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le divergenze eventuali saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente la Prefettura – UTG di Torino ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA – VICESEGRETARIO

In caso di assenza o impedimento, la sostituzione del Segretario, in base alla normativa vigente, sarà effettuata da altro Segretario comunale incaricato dalla Prefettura – UTG-ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali o, per ciascun Comune e se previsto dallo stesso, dal proprio Vice Segretario

Per il periodo di reggenza o supplenza, al Segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, verrà ripartito proporzionalmente tra tutti i Comuni che ne abbiano usufruito, poiché sprovvisti della figura del Vice Segretario o perché quest'ultimo era a sua volta assente.

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente convezione dovrà essere approvata dai Consigli comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convezione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____